XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3118

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUEMI, ANNUNZIATA, BONITO, CARBONI, CENTO, FANFANI, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER, LUCIDI, MANCINI, MANTINI, PAPINI, PISTONE, RUTA, SGOBIO

Modifica all'articolo 48 del codice di procedura penale, in materia di decisione sulla richiesta di rimessione del processo

Presentata il 28 agosto 2002

Onorevoli Colleghi! — La maggioranza di Governo, proseguendo in un'azione che è iniziata con l'avvio della legislatura, propone riforme che stravolgono totalmente il sistema della giustizia penale. Le riforme proposte dalla Casa delle libertà hanno, infatti, l'effetto di trasformare l'amministrazione della giustizia in garanzia di impunità per chiunque eserciti un potere rilevante sul terreno economico, finanziario, politico, criminale.

Uno dei tentativi più pericolosi è costituito dal cosiddetto « progetto Cirami » approvato dal Senato della Repubblica il 1º agosto 2002, il quale reintroduce un istituto tipico del codice Rocco, il « legittimo sospetto », cancellando il positivo

sforzo di tipicizzazione di questo ambiguo concetto che fu effettuato dalla Commissione ministeriale e dalla Commissione parlamentare per la riforma del codice di procedura penale.

Inoltre il progetto di legge prevede che l'istanza di rimessione impedisca di per sé la pronuncia della sentenza e permette la presentazione successiva di istanze di rimessione, ad libitum, che avrebbero l'unico scopo di impedire la celebrazione del processo, sempre che l'imputato abbia mezzi finanziari idonei a sostenere questo tipo di strategia di difesa.

Il dibattito sul progetto Cirami ha messo ampiamente in luce, attraverso articoli di illustri processualisti, le distorsioni del processo che conseguirebbero a questo intervento legislativo.

Ma la distorsione inquina profondamente anche la professione del difensore, giacché misure di questo tipo tendono a far prevalere la difesa « dal » processo rispetto alla difesa « nel » processo. La difesa tecnica e professionale è costretta a trasformarsi in difesa antagonista e politica, diretta non già ad accertare la non responsabilità dell'imputato, ma a paralizzare l'accertamento processuale in radice.

È evidente che a fronte di questo tipo di possibilità, l'imputato potente si avvarrà di quel tipo di difensore che gli assicura non la difesa dalle accuse, ma la paralisi del processo.

Tenderà ad essere privilegiato in tale modo quel ruolo ambiguo dell'avvocatopolitico, l'avvocato che gioca sul terreno politico i propri interessi professionali e sul terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. È questo un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che hanno sempre tenuto ben distinto il ruolo professionale da quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza tanto l'uno quanto l'altro. E tuttavia si tratta di un fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo gravissimo l'indipendenza della professione di avvocato che costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello Stato di diritto.

Al fine di contrastare queste degenerazioni della stessa idea di giustizia e di rafforzare la portata dei principi costituzionali in materia di giudice naturale e di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, i deputati dell'Ulivo hanno deciso di presentare quindici proposte di legge in materia di rimessione che hanno lo scopo di affrontare le questioni politiche, prima che ordinamentali, poste dal progetto Cirami. Di fronte agli attacchi davvero irragionevoli a questi fondamentali principi

occorre rendere ancora più forti nel codice le regole che quei principi estrinsecano e difendono: questo è lo scopo delle proposte.

Ciò premesso, con la presente proposta di legge si propone una modifica all'articolo 48 del codice di procedura penale nel senso che si passa, rapidamente, ad illustrare. L'articolo in esame disciplina, come è noto, la decisione della Corte di cassazione investita della richiesta di rimessione.

Si ritiene utile, ai fini della decisione, appunto, fornire alla Corte una serie di utili informazioni, le quali, oltre a quelle assunte d'ufficio ai sensi del comma 1 dell'articolo 48, potrebbero essere fornite dal pubblico ministero presso il giudice che procede. La modifica proposta tiene conto di questa osservazione e della esposta necessità.

La presente proposta di legge introduce poi nel nostro codice una nuova competenza, assegnata alla Corte di cassazione nella composizione a Sezioni unite. Si tratta della competenza a conoscere la richiesta di rimessione del processo nelle ipotesi in cui si procede per i delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, e cioè per i delitti in relazione ai quali il nostro codice di rito prescrive il termine di due anni per il completamento delle indagini preliminari.

La modifica proposta trova la sua ragione nella esigenza di rispettare il principio di uguaglianza dei cittadini, tenuto conto del fatto che recentemente un caso di rimessione è stato assegnato alla cognizione delle Sezioni unite in relazione alla qualità dell'imputato. Le qualità soggettive di una persona non possono determinare e giustificare, alla luce della nostra Costituzione, composizioni particolari dell'organismo giudicante e la presente proposta di legge intende evitare per il futuro accadimenti come quello denunciato.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- « 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a) ».



\*14PDL0031540\*